

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 26 settembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicchitto, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fratini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiaco, Rosso, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viezpoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FATUZZO e CATANOSO: « Modifica dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta » (3186);

FATUZZO e CATANOSO: « Modifica dell'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di revoca dei segretari comunali e provinciali » (3187);

GUIDO DUSSIN ed altri: « Concessione di un contributo alla regione Veneto per la tutela e la valorizzazione delle Ville venete » (3188);

TANZILLI: « Modifiche all'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di valutazione interna degli atenei » (3189);

GIULIO CONTI: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle erogazioni liberali destinate alla ricerca scientifica in campo oncologico » (3190);

PATARINO: « Disposizioni per la perequazione del trattamento economico del personale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare nonché delle Forze armate » (3191);

CORDONI: « Modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici » (3192).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 25 settembre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro delle comunicazioni:

« Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della

RAI S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione » (3184);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo » (3185).

Saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal Senato.

In data 25 settembre 2002 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 848. — « Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro » (*approvato dal Senato*) (3193).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GHIGLIA ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, concernente gli accessori di servizio in dotazione agli agenti di polizia municipale » (2822) *Parere della V Commissione.*

II Commissione (Giustizia):

ANNUNZIATA ed altri: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, concernenti

l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle associazioni senza scopo di lucro » (2338) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

GRILLINI ed altri: « Disposizioni in materia di istituzione del Registro delle unioni civili di coppie dello stesso sesso o di sesso diverso e di possibilità per le persone dello stesso sesso di accedere all'istituto del matrimonio » (2982) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

IV Commissione (Difesa):

BRIGUGLIO: « Disposizioni in favore degli ufficiali di complemento della Marina militare arruolati nei corsi preliminari navali » (2916) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

V Commissione (Bilancio):

ANNUNZIATA: « Disposizioni per lo sviluppo economico della costa di Amalfi e per la sua tutela e valorizzazione » (3026) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

ABBONDANZIERI ed altri: « Istituzione del parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e Ostra » (1339) *Parere delle Commissioni I, V, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*

X Commissione (Attività produttive):

MARTINELLI ed altri: « Norme per l'individuazione degli organismi abilitati alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione » (2957) *Parere delle*

Commissioni I, II, V, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CRISCI ed altri: « Nuova disciplina dei giochi da intrattenimento e da vincita lecita controllata » (3073) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

BATTAGLIA: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (134) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PEZZELLA: « Disposizioni in favore degli studenti universitari e dei neolaureati » (2904) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

CANNELLA ed altri: « Modifica all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate » (2915) *Parere delle Commissioni I e XII;*

GUIDO ROSSI: « Interventi per agevolare l'impresa artigiana » (3072) *Parere delle Commissioni I e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

XII Commissione (Affari sociali):

GRILLINI ed altri: « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita e di clonazione terapeutica » (2984) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 luglio 2002, sono

state pubblicate le seguenti proposte e i seguenti atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 40/2002, del 22 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (*GUCE C 170 E*) — *alla IX Commissione (Trasporti);*

Posizione comune (CE) n. 41/2002, del 25 aprile 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (*GUCE C 170 E*) — *alla VIII Commissione (Ambiente);*

Posizione comune (CE) n. 42/2002, del 27 maggio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di preven-

zione dell'inquinamento provocato dalle navi (*GUCE C 170 E*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

Posizione comune (CE) n. 43/2002, del 27 maggio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita (rifusione) (*GUCE C 170 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

Posizione comune (CE) n. 44/2002, del 27 maggio 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (*GUCE C 170 E*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

(COM(2002)51) — Proposta di direttiva del Consiglio recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (*GUCE C 181 E*) — alla XII Commissione (*Affari sociali*);

(COM(2002)101) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso al mercato dei servizi portuali (*GUCE C 181 E*) — alla IX Commissione (*Trasporti*);

(COM(2002)119) — Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (*GUCE C 181 E*) — alle Commissioni riunite VII (*Cultura*) e X (*Attività produttive*);

(COM(2002)139) — Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla

protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (*GUCE C 181 E*) — alla XIII Commissione (*Agricoltura*);

(COM(2002)148) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (*GUCE C 181 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*);

(COM(2002)147) — Proposta di regolamento del Consiglio che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di aeronavigabilità (*GUCE C 181 E*) — alla VI Commissione (*Finanze*);

(COM(2002)136 – 2001/0027(CNS)) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che istituisce, in occasione della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari della Commissione delle Comunità europee (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)136 – 2002/0069(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)136 – 2002/0070(CNS)) — Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e di agenti temporanei dei Gruppi politici del Parlamento europeo (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)136) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e

alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)136 — 2001/0028(CNS)) — Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (*GUCE C 181 E*) — alla XIV Commissione (*Politiche dell'Unione europea*);

(COM(2002)167) — Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (*GUCE C 181 E*) — alla X Commissione (*Attività produttive*).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina a commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del

territorio del comune di Castelvolturmo (Caserta), del prefetto dottor Giancarlo TREVISONE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998 n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2002 (**141**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 ottobre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI:
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 46, 47, 48 E 49 DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL SE-
NATO) (3102) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE
NN. 3024-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-
3116-3117-3118-3119-3120-3121-3147**

(A.C. 3102 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02 Leoni, in quanto, attribuendo risorse finanziarie ad un provvedimento che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non risultano conformi alla vigente disciplina contabile;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3102-A — Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito,

quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Richiesta di rimessione*). — 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta ».

3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di remissione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di remissione è proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 304 ».

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Decisione*). — 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.

3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono

essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000 ».

5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di remissione*). — 1. Anche quando la richiesta di remissione è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di remissione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende ».

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, è premesso il seguente:

« ART. 44-bis. - 1. L'istituto della remissione ha carattere eccezionale ed il processo riprende, in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta di remissione ».

01. 01. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Abbondanzieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11. »

1. **97.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Adduce.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **98.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Angioni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali oggettivamente tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **99.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Albonetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **100.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. (*Casi di rimessione*). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione dell'organo giudicante sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice designato a norma dell'articolo 11. »

1. **101.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Agostini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. »

1. **102.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Bandoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 1 dell'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice che procede ed è

notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione analitica di tutti gli elementi di fatto, con l'indicazione delle relative fonti di prova, che rendono concreto, grave e attuale il pericolo di cui all'articolo 45. »

1. **103.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Roberto Barbieri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 46 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La richiesta dell'imputato o della persona offesa è sottoscritta personalmente dall'interessato o da un suo procuratore speciale.

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Altre osservazioni e memorie possono essere trasmesse direttamente alla Corte di cassazione dalle parti entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1. »

1. **104.** Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Cermigna, Mascia, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. (*Effetti della richiesta*). - 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione, il giudice che procede può disporre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare prov-

veda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice.

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

5. Quando la richiesta di rimessione sia proposta dall'imputato, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi sino al termine previsto dal comma 4. Essi cominciano nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso del mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato.

6. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 304. »

1. 105. Boato, Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Mascia, Bellini.

Sostituirlo il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di rimessione non sospende il processo. Tuttavia, a seguito della presentazione della richiesta di rimessione il giudice che procede può di-

porre con ordinanza la sospensione del processo. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. »

1. 106. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Benvenuto.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Quando il giudice pronuncia sentenza i termini di impugnazione sono sospesi fino a quando non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o respinge la richiesta. Se la Corte di cassazione accoglie la richiesta, la sentenza è annullata. »

1. 107. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bersani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

« 1-bis. Qualora il processo non sia sospeso e il giudice dell'udienza preliminare provveda ad emettere il decreto che dispone il giudizio o sentenza, ovvero il giudice del dibattimento provveda ad emettere sentenza, tutti i provvedimenti perdono immediatamente efficacia ove la Corte di cassazione accolga la richiesta di rimessione del processo ad altro giudice. »

1. 108. Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bettini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Dal momento della pronuncia dell'ordinanza che sospende il processo, è sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal momento della ripresa del procedimento, nel caso di mancato accoglimento della richiesta di rimessione, ovvero, nel caso di accoglimento, dal termine della rinnovazione delle prove da parte del giudice designato. »

1. **109.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bielli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili. »

1. **110.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48. (*Decisione*). - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica e in contraddittorio tra le parti.

2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata immediatamente al giudice precedente e a

quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.

3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente.

4. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione.

5. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili.

6. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunte dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione in quanto possibile.

7. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo.

8. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000. »

1. **111.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bolognesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 2 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. Ove la richiesta di rimessione venga accolta, l'ordinanza è comunicata

immediatamente al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente, non appena ricevuta l'ordinanza, trasmette tutto il fascicolo processuale al giudice designato.»

- 1. 112.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Borrelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Dinanzi al giudice designato le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà loro spettanti dinanzi al giudice originariamente competente. »

- 1. 113.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buffo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis. »

- 1. 114.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bova.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove

raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. Il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo dinanzi al giudice designato. »

- 1. 115.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Burlando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Sono utilizzabili e conservano efficacia tutti gli atti compiuti e le prove raccolte fino al momento della presentazione della richiesta di rimessione, nonché gli atti urgenti compiuti e le prove raccolte ai sensi del comma 3 dell'articolo 47, ove non siano più rinnovabili. »

- 1. 116.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cabras.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. È facoltà di tutte le parti chiedere al giudice designato la rinnovazione di atti e di prove precedentemente compiuti od assunti dinanzi al giudice originariamente competente. Il giudice designato provvede, come primo atto, alla loro rinnovazione, in quanto possibile. In

tale caso, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dal giorno in cui sono stati compiuti tutti gli atti dei quali è richiesta la rinnovazione.»

- 1. 117.** Bonito, Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Buglio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dinanzi al giudice designato il processo prosegue dallo stato e fase in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di rimessione. »

- 1. 118.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Caldarola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ove la richiesta di rimessione venga rigettata, il corso della prescrizione, sospeso ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, comincia nuovamente a decorrere dalla data della prima udienza nella quale prosegue il processo. »

- 1. 119.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Calzolaio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta di rimessione è stata accolta, il pubblico

ministero o l'imputato può chiedere, in qualsiasi tempo, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. Si osservano le disposizioni degli articoli precedenti. »

- 1. 120.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Capitelli.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- 1. 1.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 3.

- 1. 2.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1 e 4.

- 1. 3.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 5.

- 1. 4.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere i commi 1 e 6.

- 1. 5.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 7.

- 1. 6.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

- *1. 7.** Russo Spena, Mascia.

Sopprimere il comma 1.

- *1. 125.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Violante.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Non costituiscono situazioni idonee a turbare lo svolgimento del processo, ai sensi del comma 1, iniziative o attività svolte nell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti ovvero che risultino promosse, sostenute o favorite direttamente o indirettamente, dalla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. »

1. **126.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Carli.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: quando la sicurezza *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* sino a quando non sia iniziata la discussione finale, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **127.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cazzaro.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: o l'incolumità pubblica *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* e l'incolumità pubblica ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **128.** Leoni, Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Cennamo.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* o dell'imputato *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, ovvero della persona offesa,

1. **129.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chiti.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate, ovvero l'imparzialità del giudice è obiettivamente menomata, da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **74.** Fanfani, Buemi, Boato, Kessler.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono pregiudicate *fino a:* legittimo sospetto *con le seguenti:* ovvero la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili,

1. **130.** Fanfani, Bressa, Pistone, Pisicchio, Detomas, Buemi, Cento, Maura Cossutta, Ceremigna, Boato, Bonito, Leoni, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso «ART. 45», comma 1, sostituire le parole da: sono